

POLICY WISTLEBLOWING

Regolamento interno

(Sistema di segnalazione illeciti)

Indice

Paragrafo	Titolo
1	Aspetti Introduttivi
2	Scopo ed obiettivo del regolamento
3	Definizioni
4	Riferimenti normativi e prassi
5	Ambito di applicazione soggettivo – I soggetti che possono effettuare le segnalazioni
6	Ambito di applicazione oggettivo
7	Il contenuto delle segnalazioni, elementi e loro caratteristiche
8	Le segnalazioni anonime e loro trattazione
9	I canali di segnalazione
9.1	Il Canale di segnalazione interno
9.2	I destinatari della segnalazione
10	Esame, modalità di accertamento e chiusura della segnalazione interna
11	Il canale di segnalazione esterno
12	Comunicazione di divulgazione pubblica
13	I vari tipi di tutela
13.1	La tutela della riservatezza del segnalante
13.2	La tutela da eventuali misure ritorsive
13.3	La tutela delle persone segnalate e di altri soggetti
13.4	Il trattamento dei dati personali
14	Limitazioni alla responsabilità per chi segnala o denuncia
15	Diritti del segnalato
16	Il regime sanzionatorio
17	Modalità di diffusione del regolamento

1. Aspetti introduttivi

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. lgs n. 24/2023 (pubblicato in G.U. n. 63 del 15.03.23) rubricato *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (la “Direttiva”), riguardante la protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano Violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, attraverso il quale è stato introdotto un nuovo sistema di segnalazioni per violazioni alle norme unionali e nazionali con ugual disciplina sia per gli enti pubblici che privati.

La società RI.MOS. SRL¹, nell’ottica di perseguire i propri obbiettivi di business e sensibile alla tematica etica e corretta condotta, profonde il massimo impegno al contrasto di eventuali pratiche illecite, essendo il rispetto delle leggi e delle regole di comportamento, elementi cardine all’interno della stessa.

Attraverso il presente regolamento, redatto in conformità alle disposizioni del citato D. lgs n. 24/2023, la società si impegna a proteggere coloro che segnalano violazioni al diritto unionale ed alle disposizioni normative nazionali.

Il provvedimento normativo innanzi citato si articola come segue:

Art. 1 Ambito di applicazione oggettivo

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ambito di applicazione soggettivo

Art. 4 Canali di segnalazione interna

Art. 5 Gestione del canale di segnalazione interna

Art. 6 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

Art. 7 Canali di segnalazione esterna

Art. 8 Attività svolte dall'ANAC

Art. 9 Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

Art. 10 Adozione di linee guida

Art. 11 Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica

Art. 12 Obbligo di riservatezza

Art. 13 Trattamento dei dati personali

¹ Mirandola (MO), via Manunzio 15

Art. 14 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Art. 15 Divulgazioni pubbliche

Art. 16 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Art. 17 Divieto di ritorsione

Art. 18 Misure di sostegno

Art. 19 Protezione dalle ritorsioni

Art. 20 Limitazioni della responsabilità

Art. 21 Sanzioni

Art. 22 Rinunce e transazioni

Art. 23 Abrogazioni di norme

Art. 24 Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 25 Disposizioni finanziarie

2. Scopo ed Obiettivo del Regolamento

L'art. 1 del D. lgs 24/2023 "Ambito di applicazione oggettivo" contiene lo scopo per il quale è stato emesso il provvedimento, che è quello di proteggere le persone che segnalano violazioni a disposizioni normative unionali e nazionali che vanno a ledere l'integrità dell'ente pubblico o privato delle quali siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, ponendo le seguenti esclusioni:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire uno strumento che consenta di conformarsi alla disciplina normativa, andando a definire le modalità di gestione della segnalazione, garantendo la tutela della riservatezza sull'identità del segnalante, di eventuali soggetti diversi da chi segnala (es. facilitatore) e sul contenuto della segnalazione.

In particolare la presente procedura andrà a dirimere i seguenti aspetti:

- fornisce indicazioni su chi possa effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- indica cosa possa essere oggetto di segnalazione;
- definisce i possibili canali di segnalazione;
- disciplina il canale di segnalazione interno con indicazione dei soggetti deputati a ricevere le segnalazioni interne, definendone tempistiche e modalità di gestione per l'accertamento dei fatti;
- indicare il tipo di tutele poste a salvaguardia del segnalante nel rispetto delle norme in vigore;
- prevedere che tipo di responsabilità in capo al segnalante e la tutela dei diritti del segnalato.
- le modalità di conservazione e archiviazione dei documenti.

La procedura in oggetto non modifica i flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza, così come disciplinati nella parte generale del Modello Organizzativo adottato da RI.MOS. SRL ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

3. Definizioni

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 24/2023 ed ai fini del presente regolamento:

Termine	Descrizione
<i>Violazioni</i>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6); 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

	3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea; 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le Violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le Violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5); 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
<i>Informazioni sulle violazioni</i>	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
<i>Segnalazione o segnalare</i>	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
<i>Segnalazione interna</i>	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
<i>Segnalazione esterna</i>	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
<i>Divulgazione pubblica e divulgare pubblicamente</i>	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<i>Persona Segnalante» o «Whistleblower</i>	la persona fisica che effettua la Segnalazione di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo
<i>Facilitatore</i>	la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

<i>Contesto Lavorativo</i>	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4, del Decreto attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
<i>Persona Coinvolta</i>	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<i>Ritorsione</i>	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
<i>Seguito</i>	l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
<i>Riscontro</i>	comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione
<i>Comitato di Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing</i>	ente collegiale, composto da soggetti indipendenti ed imparziali, incaricato della ricezione e della gestione delle Segnalazioni tramite il Canale Interno (abbr. CSGW)
<i>Piattaforma</i>	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante

4. Riferimenti normativi e di prassi

- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24; (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).
- Direttiva (UE) 2019/1937 del 23.10.19 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

- Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. – Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

5. Ambito di applicazione soggettivo – I soggetti che possono effettuare le segnalazioni

L'art. 3 del D. lgs n. 24/2023 ci indica le persone che operando nel contesto lavorativo sia pubblico che privato, sono legittimate a segnalare la presenza di eventuali violazioni. Nel settore privato che qua interessa, possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono ricompresi nella categoria in oggetto anche tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

6. Ambito di applicazione oggettivo

I comportamenti, atti od omissioni che si riverberano sull'integrità della RI.MOS SRL, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori, come richiamati nell'allegato al D. lgs 24/2023 o nella Direttiva UE 2019/1937:

- appalti pubblici;

- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno (aiuti di stato/concorrenza/imposte sulle società);
- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del d.lgs.231/2001;

... possono essere oggetto di segnalazione attraverso la procedura riportata nel presente regolamento.

Con riferimento a quanto innanzi e per completezza, la società, per evitare attività non utili e dispendiose non terrà conto di segnalazioni formate su sospetti non fondati e/o voci riferite a fatti personali non costituenti illecito e, comunque, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, riferite ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con soggetti gerarchicamente sovraordinati;
- b) segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei

- medesimi ambiti, così come specificato nella parte II all'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II).
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Viene poi posta una ulteriore limitazione in ordine alcune specifiche norme nazionali e/o dell'Unione europea in materia di:

- I. informazioni classificate;
- II. segreto professionale forense e medico;
- III. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- IV. materia di procedura penale.

7. Il contenuto delle segnalazioni, elementi e loro caratteristiche

La segnalazione ha quale scopo la denuncia da parte del segnalante (whistleblower) delle violazioni di cui al precedente paragrafo 5, delle quali sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo; essa deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e possono essere riferite a situazioni già commesse o che potrebbero esserlo in presenza di elementi concreti.

Esse devono presentare alcune caratteristiche, ovvero: essere effettuate in buona fede, presentare elementi concreti, essere circostanziate in modo da consentire ai soggetti che ne cureranno l'esame di giungere ad una loro definizione. Sul punto si ritiene che il whistleblower/segnalante debba adottare, a titolo esemplificativo, i seguenti accorgimenti:

- descrivere con chiarezza e completezza il fatto/i fatti oggetto di segnalazione, indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, nonché di eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possano riferire sul/sui fatto/i oggetto di Segnalazione;
- indicare eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti, nonché ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- descrivere eventuali documenti a supporto della segnalazione.

8. Le segnalazioni anonime e loro trattazione

Una delle forme di segnalazione è quella anonima dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Esse sono equipollenti a quelle ordinarie, per cui saranno trattate nelle forme previste nel presente regolamento; è però necessario che le stesse presentino le caratteristiche di cui al precedente paragrafo. Le segnalazioni che non siano dettagliate e/o precise potrebbero non essere prese in considerazione ed oggetto di archiviazione. Al fine di consentire una migliore attività istruttoria è preferibile che la segnalazione non sia in forma anonima, attesa la assoluta

riservatezza con la quale la stessa sarà trattata.

9. I canali di segnalazione

L'art. 2 del D.lgs n. 24/2023 – Definizioni – richiama, tra l'altro, il significato di alcuni termini, quali: segnalazione interna, segnalazione esterna e divulgazione pubblica. Il loro significato porta a definire nel presente regolamento quali canali e/o condizioni sono necessari per poter segnalare eventuali violazioni. Fermo restando la possibilità di segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, i canali/condizioni attraverso i quali ricorrere per le segnalazioni di cui trattasi, sono i seguenti:

- canale interno alla società;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
- condizione per divulgazione pubblica.

9.1 Il canale di segnalazione interno

In tale ambito la segnalazione potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

1) Forma scritta mediante servizio postale

Inoltrando una dichiarazione scritta, con busta chiusa indirizzata a RI.MOS. SRL, c - Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing - con sede in Mirandola (MO), via Manuzio15 (specificando sulla busta "RISERVATA PERSONALE - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING"). Al fine di garantire la riservatezza è richiesto che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità; la seconda che contenga la segnalazione con la dicitura "WHISTLEBLOWER/SEGNALANTE", al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione e di evitare aperture accidentali da parte di altri soggetti. La busta sarà poi consegnata chiusa al CSGW dal personale della società;

2) Forma orale

Mediante un incontro diretto con il CSGW previa espressa richiesta da parte del Segnalante inoltrata mediante posta ordinaria o piattaforma web. Detti incontri saranno fissati entro un termine ragionevole previo appuntamento. La segnalazione orale sarà oggetto di riscontro in forma scritta a seguito di verbalizzazione in sede di incontro o di registrazione audio, previo consenso del Segnalante, che ne consenta la riproduzione all'ascolto. Tali accorgimenti consentono una migliore gestione del contesto e conservazione agli atti di quanto oralmente comunicato;

3) Piattaforma informatica

La società ha adottato una piattaforma che consente di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Essa è disponibile nel sito aziendale www.rimos.com, utilizzando il seguente link rimos.trusty.report.

Il canale interno di segnalazione di RI.MOS. SRL è appoggiato alla piattaforma TRUSTY REPORT.

L'utilizzo della piattaforma per la società rappresenta canale prioritario.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma internet, sarà sufficiente cliccare sull'apposito tasto "WHISTLEBLOWING" per poter inserire la propria Segnalazione.

Per la Segnalazione effettuata in modalità elettronica, sono adottate le seguenti cautele:

- Il segnalante accede all'applicativo web in modalità anonima inserendo l'illecito da segnalare, le prove documentali (i cui eventuali metadati verranno soppressi) e le informazioni che lo riguardano;
- Come esito dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo relativo alla segnalazione; tale codice generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, permette al whistleblower, di accedere alla propria Segnalazione, di mantenere il contatto con il CSGW, di conoscerne gli esiti e di fornire specificazioni o ulteriore documentazione.
- Le segnalazioni pervenute al sistema sono accessibili dal CSGW Whistleblowing, soggetto dotato di autonomia che provvederà allo loro gestione in assoluta riservatezza;
- Disaccoppiamento tra il contenuto della Segnalazione e l'identità del Segnalante (se indicata);
- Il CSGW riceve un alert via mail al ricevimento di una nuova segnalazione;
- Identità del Segnalante nota al solo soggetto esterno incaricato della gestione del canale;
- gestione della Segnalazione effettuate dal CSGW.

Il CSGW valutato il materiale e l'entità della presunta violazione, potrà decidere se sentire alcune delle parti in causa o se consultare i vertici della società, salvo il caso che siano oggetto della segnalazione, rimanendo comunque garantita la tutela della riservatezza.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma internet, sarà sufficiente cliccare sull'apposito link di cui sopra per poter inserire la propria Segnalazione.

Il CSGW valutato il materiale e l'entità della presunta violazione, potrà decidere se sentire alcune delle parti in causa o se consultare i vertici della società, salvo il caso che siano oggetto della segnalazione, rimanendo comunque garantita la tutela della riservatezza.

4) Numero Verde

E' possibile effettuare la segnalazione chiamando il numero verde 800.033.720, servizio attivo dal lunedì al venerdì con orario 09:30 – 12:30.

9.2 I Destinatari della Segnalazione

La gestione della Segnalazione tramite il canale interno è affidata ai membri dell'Organismo di vigilanza 231/01, nelle persone di:

- Avv. Antonino MARINO;
- Dott. Giuseppe PROIETTI BIDOLLI.

Qualora la Segnalazione Interna sia erroneamente presentata a soggetti diversi da quelli sopra individuati ed autorizzati, ma comunque a conoscenza della presente procedura, tali soggetti devono trasmetterla entro sette giorni dal suo ricevimento ai soggetti competenti.

La fase di istruttoria è gestita secondo le seguenti tempistiche predefinite:

- avviso di ricevimento della segnalazione e di presa in carico; l'operazione va eseguita entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione mediante utilizzo della piattaforma informatica. In caso di utenti anonimi, l'avviso di ricevimento non potrà essere inviato;
- identificazione della tipologia di segnalazione e suo primo esame; ipotesi di convocazione dei referenti aziendali per ambito di competenza, previa valutazione di eventuali conflitti d'interesse;
- assieme ai referenti di competenza, verifica preliminare e avvio l'istruttoria con accertamenti e verifiche;
- riporto degli esiti dell'istruttoria entro tre mesi dalla data di segnalazione (con inserimento all'interno della piattaforma dei risultati in modo da consentirne la presa visione al Segnalante).

Il CSGW potrà:

- invitare il segnalante ad un confronto diretto per valutare la veridicità e la fondatezza oltre ad ottenere supporto per approfondire l'istruttoria. A tale scopo potrà altresì

richiedere sopralluoghi o documentazione ulteriore,

- prorogare i termini di completamento dell'istruttoria con delibera formale motivata;
- avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, nonché di consulenti esterni specializzati.

Qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite piattaforma informatica, il segnalante potrà monitorare in tempo reale lo stato dell'istruttoria. In caso di Segnalazione a mezzo posta, il Segnalante sarà avvisato circa lo stato dell'istruttoria in presenza di una segnalazione che contenga un recapito e-mail valido.

In caso di manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, ovvero in presenza di un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero di segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, il CSGW può richiedere al segnalante (non anonimo) ulteriori elementi integrativi; nel caso in cui gli elementi integrativi non vengano inoltrati, il CSGW procederà ad archiviare la segnalazione nel termine di giorni 45 dalla richiesta, dandone comunicazione al Segnalante.

10. Esame, modalità di accertamento e chiusura della segnalazione interna

Il CSGW nel dare corso agli accertamenti del caso, con riferimento alla segnalazione pervenuta, astenendosi al profilarsi di situazioni di conflitto di interesse, procederà con i seguenti step:

A) vi sarà una prima analisi della segnalazione; ne esaminerà i contenuti e potrà pervenire alle seguenti conclusioni:

- 1) la segnalazione non è meritevole di approfondimenti, per cui procederà alla sua archiviazione con relativa motivazione; a titolo di esempio si citano alcune ipotesi di motivazione:
 - a) la violazione è esclusa poiché rientrante nelle casistiche ex art. 1, commi 2 e 3, del D. Lgs 24/2023;
 - b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto da ricondurre alle violazioni previste dal D. lgs 24/2023 (riportate al precedente paragrafo 5);
 - c) trattasi di segnalazione a contenuto generico che non consente la comprensione dei fatti;
 - d) la documentazione allegata è incompleta o inconferente e non consente la comprensione del contenuto della segnalazione;

- e) assenza di indicazioni chiare delle condotte illecite essendovi stata la sola produzione della documentazione.
- 2) la segnalazione è meritevole di approfondimenti e quindi procederà nelle attività istruttorie per accertare la veridicità dei fatti segnalati. In tale ipotesi il CSGW procederà nel dar seguito agli accertamenti del caso, acquisendo la documentazione necessaria avvalendosi della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, nonché di eventuali consulenti esterni specializzati. Nel corso degli accertamenti il CSGW potrà assumere informazioni dal segnalante (non anonimo) e richiedere documentazione di dettaglio a comprova della violazione segnalata, nonché sentire soggetti collegati o la persona coinvolta.
- B) A conclusione delle attività di cui sopra (sub A-2) il CSGW analizzerà tutte le evidenze di indagine, che gli consentiranno di accertare se la violazione segnalata si è realmente verificata.
- A conclusione del percorso operativo di cui innanzi, il CSGW comunicherà alla società le conclusioni raggiunte, ovvero:
- Archiverà la segnalazione con relativa motivazione;
 - Comunicherà alla società le sue conclusioni in presenza di segnalazione fondata e potrà fare richiesta alla società di adottare le seguenti iniziative:
 - valutare, nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente, del Contratto Nazionale di Lavoro eventualmente applicabile e del Modello 231, l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, non escludendosi la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria;
 - valutare l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano state accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione, non escludendosi la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria;
 - valutare un eventuale piano di azione utile a rimuovere le criticità emerse.
- Inoltre darà comunicazione del risultato degli accertamenti svolti ai seguenti organi:
- Organismo di vigilanza della società se il fatto ha rilevanza ai sensi del D. lgs 231/01;
 - Collegio sindacale;
 - ... per eventuali piani di intervento.

Tutte le segnalazioni pervenute e la documentazione afferente alla relativa attività istruttoria saranno conservate in appositi archivi gestiti dal CSGW, nel rispetto delle disposizioni di

riservatezza e privacy. Essa è archiviata e conservata dal CSGW per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni, con decorrenza dalla data di comunicazione finale al segnalante degli esiti degli accertamenti effettuati.

11. Il canale di segnalazione esterna

L'art. 6 del D. lgs 24/2023 detta le condizioni affinché si possa ricorrere all'utilizzo del canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC; tale tipo di segnalazione potrà avvenire esclusivamente nei seguenti casi:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d. lgs 24/2023 (canale di segnalazione interna);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D. lgs 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, non consente l'attivazione del canale di Segnalazione Esterna.

Il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce comunque la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei Facilitatori, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui sarà comunque trasmessa. Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate:

- direttamente sul sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it) accedendo al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;
- attraverso segnalazioni orali;
- chiedendo un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

A mente dalle linee guida ANAC, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o relative a violazioni del Modello 231 adottato dalla RI.MOS. SRL, potranno essere effettuate esclusivamente tramite il canale interno adottato dalla stessa RI.MOS. SRL.

12. COMUNICAZIONE DI DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la Divulgazione pubblica si vuole rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

A mente delle linee guida ANAC, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o relative a Violazioni del Modello 231 adottato dalla Società, potranno essere segnalate esclusivamente tramite il canale interno adottato dalla Società.

13. I vari tipi di tutele

Il D. lgs 24/2023 prevede una serie di tipi di tutele alle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nella procedura di segnalazione. Esse possono essere così riassunte:

1. la tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dalla Società in ragione della Segnalazione o denuncia effettuata;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Non sono valide, in generale, rinunce e transazioni, sia integrali che parziali, dei diritti e dei mezzi di tutela sopra elencati. Quanto detto non vale per le rinunce e le transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

13.1 La tutela della riservatezza del segnalante

Il CSGW, nonché eventuali ulteriori soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento, proteggono l'identità del segnalante. L'art. 12 del D. lgs n. 24/2023 detta le condizioni per la tutela della riservatezza del segnalante. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Si annotano, inoltre, ulteriori specifici obblighi di segretezza quali:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare: a) l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

I principi di riservatezza devono essere rispettati sempre in tutte le fasi del procedimento, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti, con esclusione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla Persona Coinvolta (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

La RI.MOS. SRL inoltre tutela l'identità delle persone coinvolte, dei soggetti collegati, dei facilitatori e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

13.2 La tutela da eventuali misure ritorsive

La RI.MOS. SRL non tollera nei confronti del segnalante qualsiasi forma di ritorsione, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. L'art. 17 del D. Lgs 24/2023 indica talune fattispecie che costituiscono ritorsione, quali:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite piattaforma informatica. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi

competenti dell'Unione europea.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal D. lgs 24/2023 è subordinata ad alcune condizioni e requisiti, quali²:

- 1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- 2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- 3) È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- 4) Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 19, comma 1, secondo periodo del D. Lgs 24/2023.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione delle disposizioni del Decreto Whistleblowing sono nulli.

Si precisa che Il Decreto Whistleblowing mira a proteggere i whistleblowers sia dalle ritorsioni dirette – quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia, ecc. –, sia dalle ritorsioni indirette – ossia quelle destinate ai Facilitatori e/o ai Soggetti Collegati.

La protezione prevista in caso di ritorsioni, come sopra riportata, viene meno in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

13.3 La tutela delle persone segnalate e di altri soggetti

La società nella gestione delle segnalazioni garantisce la tutela dell'identità della persona segnalata e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione; tale protezione sarà in essere fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della segnalazione e nel rispetto delle medesime tutele previste in favore del segnalante.

² linee guida ANAC approvate con delibera 12.07.23

13.4 Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni o delle denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati), al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione della Segnalazione è effettuato dalla RI.MOS. SRL, in qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del menzionato Regolamento UE 2016/679.

In caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei Responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-*undecies* D. Lgs. 196/2003 la Persona Coinvolta e/o menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, non può esercitare i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

In tali casi, la Persona Coinvolta e/o menzionata in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità previste dall'art. 160 del D. Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante per la Protezione dei dati personali informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

14. Limitazioni alla responsabilità per chi segnala o denuncia

Il segnalante che denunci o riveli informazioni su violazioni coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, del segreto professionale³, dei segreti scientifici e industriali, del dovere di fedeltà e lealtà, oltre che Violazioni delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda Informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare rispetto a reati commessi, a condizione che al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione.

Sul punto si annota quanto segue:

- le specifiche tutele previste dal Decreto Whistleblowing – D. lgs 24/2023 - non saranno applicate qualora il segnalante abbia agito in “mala fede” o con intento meramente diffamatorio, casi nei quali il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante.
- sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali le segnalazioni manifestamente effettuate al solo scopo di danneggiare la persona coinvolta o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

15. Diritti del segnalato

Nel corso delle attività di accertamento delle condotte illecite segnalate, i soggetti oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma in nessun caso verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della segnalazione.

16. IL Regime Sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali⁵⁶;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;

³ Con esclusione del segreto forense, medico, informazioni classificate, deliberazioni organi giurisdizionali.

in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il CSGW;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

17. Modalità di diffusione del regolamento

Con lo scopo di garantirne la diffusione, il regolamento è fruibile come segue:

- tramite esposizione nei luoghi di lavoro;
- tramite Intranet aziendale per i dipendenti e collaboratori;
- tramite sito internet aziendale per tutti i soggetti interessati.